

WWF Italia Sede Nazionale Via Po, 25/c 00198 Roma Tel: 06844971 Fax: 0684497365 ufficiolegale@wwf.it sito: <u>WWW.WWf.it</u>

Pcot. DG-103/2019

Al Sindaco p.t. del Comune di San Calogero

e p.c.:

Al Prefetto di Vibo Valentia

OGGETTO: intervento di rimozione dei rifiuti del sito denominato "Fornace Tranquilla" del Comune di San Calogero.

(a mezzo PEC agli indirizzi protocollo.sancalogero@asmepec.it e protocollo.prefvv@pec.interno.it)

E' all'attenzione del Sindaco p.t. del Comune di San Calogero la preoccupante situazione in cui continua a versare il sito denominato "Fornace Tranquilla" ubicato in adiacenza alla S.S. 18 "Tirrena Inferiore" a circa mezzo chilometro verso sud di località "Piano Tranquillo" (identificato catastalmente al foglio 21 particelle 13, 101, 102, parte delle particelle 103 e 104), da circa dieci anni sottoposto a sequestro ex art. 354 c.p.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

La vicenda è ampiamente nota all'Ente Comunale: la società Fornace Tranquilla S.r.l., ufficialmente titolare di autorizzazione in forma semplificata per attività di recupero di rifiuti, avrebbe dovuto recuperare rifiuti da riutilizzare nel ciclo produttivo di laterizi per l'edilizia, senza possibilità di metterli in riserva ovvero di accumularli (rifiuti non pericolosi, cod. R5, nella specie mattoni). In base alla documentazione acquisita presso il Settore Ambientale della Provincia di Vibo Valentia, la suddetta società poteva recuperare i rifiuti di cui ai CER 10 01 21 per 40.000 tonnellate/anno e quelli di cui al CER 10 01 01 per 10.000 tonnellate/anno, da smaltire/recuperare entro le 24 ore dal conferimento.

Dal sopralluogo del 5 novembre 2009 della Guardia di Finanza di Vibo Valentia si appurava invece l'abbandono di rifiuti di vario genere, natura e quantità su un'intera



area ampia circa mq 100.000. All'interno del sito veniva accertata la presenza di un terrapieno di circa 10 metri realizzato con ceneri e fanghi derivanti dai processi industriali delle centrali termoelettriche a carbone.

Le indagini condotte dalla Procura di Vibo Valentia mettevano in luce che l'attività della società Fornace Tranquilla S.r.l. era finalizzata allo smaltimento illecito, mediante occultamento, di rifiuti anche pericolosi. Invero, nel periodo compreso tra il 17 maggio 2000 e il 20 settembre 2007 venivano complessivamente conferiti 134.254.808 tonnellate di rifiuti, il 93,7% dei quali provenienti dalla centrale termoelettrica ENEL "Federico II" di Brindisi. La Fornace Tranquilla S.r.l. non era dunque in possesso delle autorizzazioni necessarie e nei fatti ha gestito una quantità di rifiuti superiori ai limiti massimi consentiti dalla legge. Peraltro, il compendio investigativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel p.p. n. 5988/2006 R.G.N.R. ha disvelato che le 487 tonnellate di rifiuti di cui al contratto n. 6000012054 stipulato il 5.1.2007 tra l'Enel di Brindisi e la Ecoservizi S.r.l. per la raccolta e il trasporto da conferire alla Fornace Tranquilla S.r.l., erano in origine destinate al sito industriale della società "Caserta s.n.c. di Caserta Antonio & C." avente sede in Motta S. Giovanni (RC). Tutti i rifiuti provenienti dalla centrale termica Enel di Brindisi destinati al sito Motta S. Giovanni erano classificabili come pericolosi e non destinabili quindi al recupero (R5). Tuttavia, per motivi ostativi (presunta infiltrazione mafiosa nella ridetta società con conseguente "sospensione momentanea" del conferimento), i trasferimenti dei rifiuti sono stati dirottati sul sito della "Fornace Tanquilla S.r.l." di San Calogero.

Più nel dettaglio, emergevano i conferimenti effettuate della società sottoindicate:

Denominazione	Partita Iva	Sede locale	Quantità	In %
			conferita in	sul
			kg	total
				e



for a living planet[®]

CARTIERE BURGO	00184060044	Sora (FR)	29.300	0,02
SPA				
I.A.S. SPA	00656290897	I.B.C. Casale	1.975.480	1,48
		Vecchie Saline		
		Priolo		
CONSORZIO	00667540504	San Romano –	1.245.680	0,93
CUOIO DEPUR SPA		San Miniato		
MOPLEFAN S.P.A	00871480158	Terni	42.500	0,03
ECOEST S.R.L.	03526091008	Imp. Smalt.to –	71.960	0,05
		Civita		
		Casteliana		
ITALIA SERVIZI	04949390720	Bari	43.069	0,03
ENEL	05617841001	Centrale T.E.	125.802.040	93,70
PRODUZIONE SPA		Cerano (BR)		
ENEL	05617841001	Centrale T.E.	567.500	0,42
PRODUZIONE SPA		Termini		
		Imerese (PA)		
ENEL	05617841001	Centrale T.E.	258.550	0,19
PRODUZIONE SPA		Priolo Gargallo		
		(SR)		
BIOMASSE ITALIA	12249510152	S.S. 106 Z.I.	3.298.840	2,46
SPA		Crotone		
			1	1



	Iela (ME)	l
LOJ	ΓALE 134.254.808	100

Il G.u.p. presso il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso decreto ex art. 429 c.p.p. nei confronti di svariati soggetti che ancora oggi sono chiamati a rispondere del reato di disastro colposo nel procedimento penale n. 3623/2009 R.G.N.R. (iscritto a carico di: ROMEO Giuseppe, nato a Reggio Calabria l'8.11.1946, socio e dipendente della società "Fornace Tranquilla Srl'; ROMEO Stefano, nato a Taurianova (RC) il 16.05.1978, socio della società "Fornace Tranquilla S.r.l."; ACQUISTAPACE Umberto, nato a Petilia Policastro (KR) il 20.03.1933, legale rappresentante della "Fornace Tranquilla S.r.l."; VANGELI Angelo, nato a Vibo Valentia (VV) l'11.12.1972, dipendente e ragioniere della società "Fornace Tranquilla S.r.l."; SABATELLI Vito, nato a Cistemino (BR) il 24.01.1957, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale; ROMA Antonio, nato a Carovigno (BR) l'08.10.1943, amministratore unico della "Società lavori ecologici S.r.l."; IPPOLITO Angelo, nato a Monopoli (BA) il 21.09.1972, rappresentante legale della "Sotram S.r.l."; MARRAFFA Giuseppe Antonio, nato a Carovigno (BR) il 14.05.1964, rappresentante legale, dal 2003 al 2006, della "Ecoservizi S.r.l."; SACCO Vito Antonio, nato a Carovigno (BR) l' 01.01.1960, amministratore unico, fino al 2003 e dal 2006, della "Ecoservizi S.r.l."; PISTILLO Luciano Mirko, nato a Rovigo (RO) il 14.01.1959, responsabile dell'unità di business della centrale Enel "Federico II" di Brindisi dal 2003 al 2006; AIELLO Carlo, nato a Brindisi (BR) il 22.10.1964, responsabile della linea movimentazione materiali, compresi i rifiuti della centrale Enel "Federico II"; BAIO Diego, nato a Roma (RM) il 07.01.1958, dal 2001 al 2006 responsabile dell'Esercizio Ambiente e Sicurezza della centrale Enel "Federico II"). Nel suddetto procedimento penale, il Tribunale di Vibo Valentia ha peraltro ammesso la costituzione di parte civile del Comune di San Calogero, che quindi è a conoscenza della complessiva vicenda giudiziaria.



All'Ente Comunale è noto che, secondo la ricostruzione effettuata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, ai rifiuti conferiti presso il sito è stato falsamente attribuito il C.E.R. 10 01 21 ("Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20", quest'ultimo identificativo di rifiuti pericolosi) e che il dato della non pericolosità è stato successivamente smentito dalla consulenza ex art. 360 c.p.p. dell'ARPACAL di Cosenza. In particolare, il C.T.U. ha confermato la pericolosità dei rifiuti in quanto contenenti considerevoli quantità di componenti velenosi (metalli pesanti, solfuri, fluoruri e cloruri, nichel, selenio, stagno e vanadio). Il nichel e il vanadio, combinati con altri elementi, darebbero infatti origine a composti altamente tossici e cancerogeni (cfr. i punti di campionamento indicati in Tabella 2 dell'elaborato peritale). Il consulente non escludeva la concreta e reale possibilità di diffusione nell'ambiente circostante dei componenti pericolosi presenti nel sito, attraverso i fenomeni di lisciviazione e/o per via aerea (dispersione di polveri). L'area, peraltro, è ubicata a ridosso del crinale che funge da spartiacque fra due impluvi, il Torrente Cenerato a Sud est e il Torrente Mammella a nord ovest.

I rifiuti stoccati avrebbero dunque dovuto recare il codice C.E.R. 10 01 20 o quantomeno – in virtù della Decisione 2001/118/CE- il codice CER 19 02 04 ("miscugli di rifiuto contenenti almeno un rifiuto pericoloso", comunque sempre compreso tra quelli pericolosi). Il G.i.p. di Vibo Valentia, nel rigettare la richiesta di misura cautelare nei confronti degli allora indagati per mancanza di esigenze cautelari (purtuttavia confermando il grave quadro indiziario), ha testualmente ritenuto che "tali condotte, per le caratteristiche morfologiche, stratigrafiche ed ambientali hanno certamente insita una elevata portata distruttiva dell'ambiente con conseguenze gravi, complesse, estese e durature nonché una elevata potenzialità lesiva della salute di un numero indeterminato di persone".

Il sito è tornato alla ribalta delle cronache giornalistiche il 2 giugno scorso per il tragico omicidio del bracciante maliano **Soumaila Sacko** ed il ferimento di due suoi connazionali, recatisi nell'area insieme ai due compagni della tendopoli di San Ferdinando per



prelevare delle vecchie lamiere. L'area, oltre agli scarti provenienti dalla lavorazione di mattoni in argilla, conta la presenza di macchinari e attrezzature meccaniche obsolete e in disuso, materiale ferroso (quali griglie e lamiere), carcasse di veicoli industriali (autocarri, pale meccaniche, escavatori) e rifiuti urbani di ogni genere (plastica, organico). Una situazione, questa, già fotografata nel 2009 dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia che ha condotto le indagini nel suindicato procedimento penale.

A fronte di tale drammatica situazione, l'associazione WWF Italia Onlus, anch'essa costituita parte civile nel suindicato procedimento penale, è costretta ad osservare la mancata adozione di misure volte alla rimozione dei rifiuti presenti sull'area.

L'ordinamento giuridico ha approntato l'apposito rimedio di cui all'art. 192 D. Lgs. 152/2006, prevedendo l'obbligo per il Sindaco del Comune territorialmente competente di emanare ordinanze di rimozione dei rifiuti, avvio a smaltimento/recupero e ripristino dello stato dei luoghi, in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee. Anche la giurisprudenza amministrativa privilegia la competenza sindacale all'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 192 cit. dec.

L'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, oltre che nei confronti dei responsabili dell'abbandono, deve essere indirizzata anche al proprietario o altro titolare di diritti reali o personali di godimenti sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa (art. 192, co.3, d. lgs. 152/2006).

Dall'incarto processuale è emersa la chiara responsabilità del principale produttore dei rifiuti. Invero, ai sensi dell'art. 188 D. Lgs. 152/2006, "il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il



produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste". Peraltro, l'art. 193 cit. dec. stabilisce che i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Il produttore avrebbe dovuto qualificare sia il rifiuto, sulla base della normativa vigente, che le operazioni di gestione a cui intendeva sottoporre lo stesso. Parimenti, il produttore avrebbe dovuto verificare se detto rifiuto fosse destinabile all'operazione individuata ed accertare se il destinatario potesse svolgere l'operazione individuata (in particolare, se detta operazione rientrasse tra quelle per le quali il destinatario risultava essere autorizzato). Non meno responsabili appaiono i soggetti che gestivano a vario titolo il sito Fornace Tranquilla S.r.l. nonché i legali rappresentanti delle ditte trasportatrici.

Sul punto, l'art. 192 comma 4 prescrive che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Si segnala inoltre che il <u>sequestro dell'area interessata non può costituire una</u> causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta, in quanto non è di <u>ostacolo alla rimozione dei rifiuti né alle operazioni di bonfica</u>.

In caso di inottemperanza, la norma stabilisce che le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. previa imputazione nella spesa corrente, potendo poi rivalersi sul soggetto responsabile, con recupero delle spese anticipate, anche mediante ingiunzione



amministrativa, ex R.D. 639/1910, oppure mediante il sistema di riscossione mediante concessionario. Ad ogni modo, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 192, comma 3, è punito (oltre che con sanzione pecuniaria), con la pena dell'arresto fino ad un anno, pertanto l'Ente Municipale deve procedere alla segnalazione della notizia di reato.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'associazione WWF Italia onlus, in persona del l.r.p.t.

Chiede

che il **Comune di San Calogero**, nella persona del Sindaco p.t., provveda, ai sensi dell' art. 192 dlgs 152/2006, ad emettere, senza ritardo, un ordinanza di rimozione dei rifiuti presenti nell'area indicata catastalmente al foglio di mappa foglio 21 particelle 13, 101, 102, nonché parte delle particelle 103 e 104 del Comune di San Calogero, ed ogni altro provvedimento connesso e conseguenziale.

Roma, 02 aprile2019

Dott. Dante Caserta